

GAZZETTA UFFICIALE



DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888

ROMA — LUNEDÌ 24 DICEMBRE

NUM. 301

Abbonamenti.

| | Trimestre | Semestre | Anno |
|--|-----------|----------|------|
| In ROMA, all'Ufficio del giornale | L. 9 | 17 | 33 |
| Id. a domicilio e in tutto il Regno | 10 | 19 | 36 |
| All'ESTERO: Svizzera, Spagna, Portogallo, Francia, Austria, Germania, Inghilterra, Belgio e Russia | 22 | 41 | 80 |
| Turchia, Egitto, Rumania e Stati Uniti | 23 | 41 | 80 |
| Repubblica Argentina e Uruguay | 45 | 83 | 175 |

Le associazioni decorrono dal primo d'ogni mese, nè possono oltrepassare il 31 dicembre. — Non si accorda sconto o ribasso sui loro prezzi. — Gli abbonamenti si ricevono dall'Amministrazione e dagli Uffici postali.

Inserzioni.

Per gli annunci giudiziari L. 0, 25; per altri avvisi L. 0, 25 per linea di colonna e spazio di linea. — Le pagine della Gazzetta Ufficiale, destinate per le inserzioni, sono divise in quattro colonne verticali, e su ciascuna di esse ha luogo il comporre delle linee, e spazi di linea.

Gli originali degli atti da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale a termine delle leggi civili e commerciali devono essere scritti su carta da bollo da una lira — art. 19, N. 10, legge sulle tasse di Bollo, 12 settembre 1874, N. 2077 (Serie 2.a).
Le inserzioni si ricevono dall'Amministrazione e devono essere accompagnate da un deposito preventivo in ragione di L. 10 per pagina, scritta su carta da bollo, somma approssimativamente corrispondente al prezzo dell'inserzione.

Un numero separato, di sedici pagine, del giorno in cui si pubblica la Gazzetta o il Supplemento: in ROMA, centesimi DIECI — per il REGNO, centesimi QUINDICI.
Un numero separato, ma arretrato (come sopra) in ROMA centesimi VENTI — per il REGNO, centesimi TRENTA — per l'ESTERO, centesimi TRENTACINQUE.
Non si spediscono numeri separati, senza anticipato pagamento.

Domani, 25 dicembre, ricorrendo una delle feste legali stabilite dalla Legge 23 giugno 1874, n. 1968, non si pubblicherà la GAZZETTA.

Di prossima pubblicazione: RUOLI D'ANZIANITÀ

in base alla situazione numerica del 1° gennaio 188

- 1° degli impiegati del Ministero dell'Interno, del Consiglio di Stato, dell'Amministrazione Provinciale, degli Archivi di Stato e delle Carceri, con indice alfabetico;
- 2° degli impiegati di 1^a e 2^a categoria dell'Amministrazione di Pubblica Sicurezza, con indice alfabetico.

(Riproduzione dell'edizione ufficiale che sarà distribuita alle singole Amministrazioni).

Prezzo dei primi ruoli cent. 90 in Roma e lire una in provincia per ogni esemplare franco di porto e rispettivamente di cent. 40 o 50 dei secondi

Indirizzare richiesta, vaglia o l'ammontare del prezzo, all'Amministrazione della Gazzetta Ufficiale (Economato del Ministero dell'Interno).

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti: Legge numero 5849 (Serie 3^a), sull'ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del Regno — Regio decreto numero 5844 (Serie 3^a), che approva il nuovo Statuto ed il Ruolo del R. Conservatorio di musica di Parma — Regio decreto numero 5850 (Serie 3^a), che classifica i Sotto segretari di Stato per le precedenza a Corte e nelle funzioni pubbliche — Regio decreto numero MMMCLXV (Serie 3^a, parte supplementare), col quale è data facoltà al comune di Malito (Cosenza) di applicare, nel triennio 1888-90, una tassa di quaranta centesimi per ogni capo di bestiame caprino — Ministero della Guerra: Disposizioni fatte nel personale dipendente — Ministero dell'Interno: Bollettino numero 49 sullo stato sanitario del bestiame dal 3 al 9 dicembre 1888 — Avviso — Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio: Atti di trasferimento di privativa industriale — Direzione Generale dei Telegrafi: Avvisi — Concorsi.

PARTE NON UFFICIALE.

Senato del Regno: Sedute dei giorni 22 e 23 dicembre 1888 — Camera dei Deputati: Sedute dei giorni 22 e 23 dicembre 1888 — Telegrammi dell'Agenzia Stefani — Listino ufficiale della Borsa di Roma.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 5849 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

Ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del Regno.

CAPO I.

Degli uffici sanitari.

Art. 1. — La tutela della sanità pubblica spetta al ministro dell'interno, e, sotto la sua dipendenza, ai prefetti, ai sottoprefetti ed ai sindaci.

Art. 2. — È istituito presso il Ministero dell'interno un Consiglio superiore di sanità. In ogni provincia, alla dipendenza del prefetto, sarà un Consiglio provinciale di sanità. Vi sarà pure un medico provinciale.

In ogni comune sarà un medico ufficiale sanitario.

Art. 3. — All'assistenza medica chirurgica ed ostetrica, gratuita pei poveri, ed a quella zoiotrica, limitata ai luoghi ove ne sarà riconosciuto il bisogno, provvederanno i comuni sia isolatamente sia associati in consorzi, quando l'una o l'altra non sia assicurata altrimenti.

I comuni dovranno altresì provvedere alla vigilanza igienica; quelli di popolazione superiore a 20,000 abitanti con adatto personale e con convenienti laboratori; gli altri per mezzo del personale sanitario di cui dispongono.

CAPO II.

Del Consiglio superiore di sanità.

Art. 4. — Il Consiglio superiore di sanità è composto:
di cinque dottori in medicina e chirurgia, competenti particolarmente nella igiene pubblica;
di due ingegneri esperti nella ingegneria sanitaria;
di due naturalisti;
di due chimici;
di un veterinario;
di un farmacista;

di un giureconsulto;

di due persone esperte nelle materie amministrative.

Essi saranno nominati con decreto reale sopra proposta del ministro dell'interno; avranno una indennità di presenza per le sedute cui interverranno.

Sei almeno di loro debbono risiedere nella capitale.

Durano in carica tre anni, e possono essere rinominati.

Faranno inoltre parte del Consiglio stesso;

il capo dell'ufficio sanitario del Ministero dell'interno;

un medico ispettore del Corpo sanitario militare;

un medico ispettore del Corpo sanitario marittimo;

il procuratore generale del Re presso la Corte di appello della capitale;

il direttore generale della marina mercantile;

il direttore generale della statistica;

il direttore generale dell'agricoltura.

Il ministro designa a presiedere un membro dello stesso Consiglio, ed a segretario un medico impiegato dell'Ufficio sanitario del Ministero dell'interno. Questo segretario non avrà voto nel Consiglio.

Art. 5. — Il Consiglio superiore di sanità

porta la sua attenzione sui fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica del Regno, dei quali sarà informato dal Ministero dell'interno;

propone quei provvedimenti, quelle inchieste, e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini dell'Amministrazione sanitaria;

dà parere sulle questioni che gli saranno deferite dal ministro dell'interno.

Il suo parere deve essere chiesto:

su tutti i regolamenti da emanarsi dal ministro riguardanti l'igiene e la sanità pubblica;

sulle questioni di massima cui possono dar luogo i regolamenti locali d'igiene;

sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l'igiene;

sui ricorsi contro le deliberazioni dei prefetti e dei Consigli provinciali sanitari sulle materie indicate da questa legge, sui quali la decisione spetta al ministro dell'interno;

sui ricorsi al ministro dell'interno, di cui all'art. 16 della presente legge;

sui ricorsi relativi a contestazioni già decise dai prefetti tra i comuni e gli ufficiali sanitari, e sui ricorsi di comuni, cittadini e di corpi morali contro il servizio ed il personale sanitario degli ospedali od istituti privati;

sui regolamenti per la coltivazione del riso a norma dell'articolo 1 della relativa legge del 12 giugno 1866;

e sugli altri casi indicati da questa e da altre leggi.

Art. 6. — Il Consiglio superiore di sanità avrà sedute ordinarie e straordinarie; le prime, nei periodi determinati dal regolamento, che sarà fatto per eseguire questa legge; le seconde, tutte le volte che sarà convocato dal ministro.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la metà almeno dei suoi componenti; nei casi però nei quali si tratterà di dare un parere domandato con urgenza dal ministro, potrà deliberare con la sola presenza della maggioranza dei membri residenti nella capitale.

Art. 7. — Il capo dell'Ufficio sanitario del Ministero dell'interno informa il Consiglio superiore di sanità dei fatti riguardanti l'igiene e la sanità nel regno, degli studi fatti dall'Ufficio e degli intendimenti del Ministero intorno agli argomenti su cui il Consiglio deve deliberare.

CAPO III.

Del Consiglio provinciale di sanità.

Art. 8. — Il Consiglio provinciale di sanità è composto:

di due dottori in medicina e chirurgia;

di un cultore di chimica;

di un giureconsulto;

di un farmacista;

di un veterinario;

di un ingegnere;

e di una persona esperta nelle materie amministrative.

Però nella provincia di Roma, ed in quelle che abbiano almeno un milione di abitanti, i dottori in medicina e chirurgia saranno quattro e gli ingegneri tre, ed in quelle che abbiano almeno 500,000 abitanti i dottori in medicina, e chirurgia saranno tre e gli ingegneri due.

I suddetti componenti del Consiglio provinciale sanitario saranno nominati con decreto reale, su proposta del ministro dell'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Dello stesso Consiglio il prefetto sarà presidente, e ne faranno parte il procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale ed il medico provinciale.

Il prefetto designa a segretario del Consiglio un impiegato della prefettura, il quale non avrà voto.

Art. 9. — Il Consiglio provinciale di sanità:

porta la sua attenzione su tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei vari comuni della provincia; propone al prefetto quei provvedimenti e quelle investigazioni che giudica opportuni;

dà parere su tutte le questioni che gli saranno deferite dal prefetto.

Il suo parere sarà richiesto:

a) sui regolamenti locali d'igiene prima di essere trasmessi al ministro dell'interno;

b) sui regolamenti speciali per la coltivazione del riso indicati nell'articolo 1 della legge 12 giugno 1866, n. 2967; su quelli per la macerazione delle piante tessili, e sopra altri regolamenti speciali a scopo igienico;

c) sui consorzi comunali per il servizio medico-ostetrico e veterinario;

d) sulle contestazioni tra sanitari e municipi, corpi morali e privati per ragioni di servizio sanitario ed igienico;

e) sui provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria e gli esercenti illegalmente;

f) sulle discipline da applicarsi alle industrie manifatturiere ed agricole e le cautele igieniche richieste a tutela dei lavoratori;

g) sui provvedimenti igienici da imporsi agli stabilimenti pubblici, o di pubblico accesso, o di riunione;

h) sulla relazione intorno lo stato sanitario della provincia, compilato dal medico provinciale, da spedirsi ogni anno al ministro dell'interno colle osservazioni del Consiglio ove occorreranno, e sui rapporti del veterinario provinciale;

i) sui reclami contro le decisioni dei sindaci intorno alla salubrità delle case ed a lavori nocivi all'igiene, di cui agli articoli 38 e 40;

l) e sugli altri casi indicati da questa e da altre leggi.

CAPO IV.

Del medico provinciale.

Art. 10. — Il medico provinciale è nominato con decreto reale colle norme che saranno indicate da apposito regolamento.

Egli potrà cumulare altro impiego dipendente dall'esercizio della medicina o dall'insegnamento in conformità dell'art. 3 della legge sulla cumulazione degli impieghi del 14 maggio 1851, n. 1173; purchè tale impiego sia esercitato nel capoluogo della provincia, ove egli deve avere stabile residenza.

Nelle provincie dove non si sia provveduto alla nomina del medico provinciale, potranno esserne disimpegnate le funzioni da uno dei medici del Consiglio provinciale sanitario, designato dal ministro dell'interno.

Ove per l'estensione della provincia ne sarà riconosciuto il bisogno, il ministro potrà designare in alcuni Capiluoghi di circondario medici per coadiuvare il medico provinciale.

Art. 11. — Il medico provinciale:

a) si tiene in corrispondenza cogli ufficiali sanitari comunali per tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica;

b) veglia sul servizio sanitario e sulle condizioni igieniche dei comuni, sugli istituti sanitari in tutta la provincia e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari;

c) informa il prefetto di qualunque fatto possa interessare la pubblica salute, gli propone i provvedimenti d'urgenza reclamati dalla pubblica incolumità;

d) promuove dal prefetto la convocazione del Consiglio provinciale di sanità per sottoporgli le questioni e averne il parere in tutte le materie sulle quali deve essere per legge sentito;

e) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi e sui capitoli relativi per i servizi medico, chirurgico ed ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni fra i medici ed i municipi, i corpi morali ed i privati per ragione di servizio;

f) espone al prefetto i bisogni e i desiderati attinenti ad interessi igienici della provincia;

g) ispeziona le farmacie della provincia, assistito, ove occorra, da un chimico o da un farmacista;

h) propone al prefetto i provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria, nei casi e modi determinati dai regolamenti speciali e contro gli esercenti non autorizzati;

i) redige la relazione annuale sullo stato sanitario della provincia.

CAPO V.

Dell'ufficiale sanitario comunale.

Art. 12. — Sarà ufficiale sanitario comunale il medico comunale condotto ove non risiedano altri medici.

Nei comuni ove risiedano più medici esercenti, l'ufficiale sanitario sarà nominato dal prefetto sulla proposta del Consiglio comunale, udito il Consiglio provinciale sanitario.

In tal caso durerà in carica tre anni e potrà essere rinominato.

Nei comuni che abbiano uno speciale ufficio d'igiene, il capo dello stesso ufficio sarà, previa approvazione del prefetto, ufficiale sanitario comunale.

Art. 13. — L'ufficiale sanitario comunale vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del comune e ne tiene costantemente informato il medico provinciale; denuncia sollecitamente a quest'ultimo e contemporaneamente al sindaco tutto ciò che nell'interesse della sanità pubblica possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti, non che le trasgressioni alle leggi ed ai regolamenti sanitari;

assiste il sindaco nella vigilanza igienica e nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'autorità comunale, sia dalle autorità superiori;

raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del comune, uniformandosi alle istruzioni che riceverà dal medico provinciale.

CAPO VI.

Dell'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica nei comuni.

Art. 14. — L'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica, dove non risiedano medici e levatrici liberamente esercenti, è fatta almeno da un medico chirurgo condotto e da una levatrice residenti nel comune e da esso stipendiati coll'obbligo della cura gratuita dei poveri.

Dove risiedano più medici o più levatrici liberamente esercenti, il comune stipendierà uno o più medici e chirurghi, una o più levatrici secondo l'importanza della popolazione, per l'assistenza dei poveri.

Però, dove esistano Opere pie o altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita dei poveri, i municipi ne saranno esonerati e saranno soltanto obbligati a completarla.

Art. 15. — I comuni, che, per le loro condizioni economiche, per la loro speciale posizione topografica e per il numero esiguo di abitanti, non sono in grado di provvedersi di un proprio medico chirurgo o di una levatrice,

sono obbligati a stipendarli uniti in consorzio con altri comuni, secondo convenzioni da approvarsi dal prefetto, udito il Consiglio provinciale sanitario.

Nei comuni ove manchi una farmacia e quelle dei comuni limitrofi sieno molto distanti e di difficile accesso, potrà il prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario, concedere autorizzazione al medico condotto di tenere presso di sé un armadio farmaceutico.

Art. 16. — La nomina dei medici e chirurghi stipendiati dai comuni fatta dal Consiglio comunale dopo tre anni di prova acquista carattere di stabilità.

Il triennio per i medici condotti che sono in attività di servizio decorre dal giorno della promulgazione della legge.

Compiuto il triennio, il comune non può licenziarli se non per motivi giustificati colla approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Contro la deliberazione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, salva l'azione giudiziaria nei casi in cui è ammessa dalla legge.

CAPO VII.

Della sanità marittima.

Art. 17. — In tutti gli scali di approdo del Regno sono stabiliti uffici di sanità marittima.

Nei principali scali e nei lazzaretti il servizio è affidato ad apposito personale governativo; negli altri luoghi provvederà il prefetto.

Apposito regolamento approvato con decreto reale determinerà la classificazione degli scali e dei porti in ordine al servizio sanitario, il personale relativo e le norme speciali alla sanità marittima, fermo il disposto delle leggi vigenti.

Le infrazioni alle disposizioni di questo regolamento saranno punite con pene pecuniarie da lire 5 a lire 500, salvo le applicazioni di quelle maggiori pene portate dal Codice penale e da altre leggi.

CAPO VIII.

Dell'assistenza e vigilanza zoottrica.

Art. 18. — In ogni provincia la vigilanza zoottrica sarà affidata ad un veterinario provinciale scelto dal ministro.

Tale incarico potrà esser dato al veterinario membro del Consiglio provinciale di sanità.

Il prefetto, ove la quantità del bestiame e la estensione della provincia il richiedano, potrà incaricare altri veterinari in altri comuni della provincia di coadiuvare il veterinario provinciale.

Art. 19. — Il veterinario provinciale veglia sulla salute degli animali nell'interesse della sanità pubblica; a tal fine fa o fa eseguire dai veterinari che lo coadiuvano ispezioni nelle stalle, nei macelli e negli spacci di carne.

Avvisa il prefetto della comparsa delle epizootie, e gli propone i provvedimenti per impedirne la diffusione e i danni alla pubblica igiene.

Cura l'esecuzione degli ordini del prefetto riguardanti il ramo di servizio affidatogli.

Art. 20. — Il prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità, potrà imporre ad alcuni comuni di nominare un veterinario municipale, sia isolatamente sia riuniti in consorzio, quando sia riconosciuto il bisogno per la sanità pubblica di una locale vigilanza ed assistenza zoottrica, alle quali non sia altrimenti provveduto.

Art. 21. — Si istituiranno veterinari di confine e di porto, i quali visiteranno ogni genere di animali (o parti di animali) che entrano nello Stato, e proibiranno l'ingresso a quelli affetti da malattie contagiose o sospetti di esserlo.

I veterinari di confine e di porto sono nominati dal ministro dell'interno.

TITOLO II.

Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.

Art. 22. — È sottoposto a vigilanza speciale l'esercizio della medicina e chirurgia;

della veterinaria;
della farmacia;
dell'ostetricia.

La vigilanza si estende sui titoli e modi che rendono legale e regolare l'esercizio delle professioni sanitarie e sulla preparazione, conservazione e vendita dei medicinali.

Sono soggetti a vigilanza, rispetto alla sanità pubblica:

i droghieri;
i profumieri;
i colorari;
i liquoristi;
i confettieri;

i fabbricanti o negozianti di prodotti chimici e preparati farmaceutici, di acque distillate, di oli essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali.

Art. 23. — Nessuno può esercitare la professione di medico o chirurgo, veterinario, farmacista, dentista, flebotomo o levatrice se non sia maggiore di età ed abbia conseguito la laurea o il diploma di abilitazione in un'università, istituto o scuola a ciò autorizzati nel Regno, o per l'applicazione dell'art. 140 della legge 13 novembre 1859 sulla pubblica istruzione.

Chi intende esercitare una di queste professioni a cui è per legge abilitato in un comune, deve fare registrare il diploma nell'ufficio comunale nei modi prescritti dal regolamento.

I contravventori al prescritto nel presente articolo sono punibili colla pena pecuniaria non minore di lire 100, salvo le maggiori pene stabilite dal Codice penale.

Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali, e quelli che, avendo diploma di qualche Università o scuola di medicina all'estero, esercitano la loro professione presso i soli stranieri.

Art. 24. — Il conseguimento di più diplomi o patenti dà diritto all'esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia che non può essere esercitata cumulativamente con altri, salva la eccezione contenuta nell'art. 15.

I sanitari che facciano qualsiasi convenzione coi farmacisti sulla partecipazione agli utili della farmacia, sono puniti colla pena pecuniaria non minore di lire 100.

Art. 25. — Gli esercenti la professione di medico sono obbligati ad informare il medico provinciale dei fatti e delle circostanze che possono interessare la pubblica salute.

Essi dovranno in ogni caso di morte denunziare al sindaco la malattia che ne è stata la causa.

I contravventori a quest'ultima disposizione incorrono in una pena pecuniaria da lire 5 a 25.

Art. 26. — Non è permesso aprire una farmacia e assumerne la direzione senza averne dato avviso quindici giorni prima al prefetto.

Ogni farmacia, destinata o all'uso del pubblico o al servizio di ospedali o di altri istituti civili o militari, deve avere per direttore un farmacista legalmente approvato.

La contravvenzione a queste disposizioni sarà punita con la pena pecuniaria non minore di lire 100.

Art. 27. — La vendita ed il commercio di medicinali a dose ed in forma di medicamento non sono permessi che ai farmacisti.

I contravventori a questa disposizione saranno puniti colla pena pecuniaria non minore di lire 200. In caso di recidiva si aggungerà la sospensione dall'esercizio.

Chiunque venda o distribuisca sostanze o preparati, annunciati come rimedi o specifici segreti, che non siano stati approvati dal Consiglio superiore di sanità, o chiunque venda o distribuisca rimedi, attribuendovi sulle etichette o in annunci al pubblico composizione diversa da quella che hanno, sarà punito con una pena pecuniaria non minore di lire 200.

Nel caso di recidiva può applicarsi il carcere fino a 15 giorni.

Art. 28. — Le farmacie devono essere provviste delle sostanze medicinali prescritte come d'obbligo nella farmacopea approvata dal ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Un esemplare di detta farmacopea dovrà conservarsi in ogni farmacia.

La mancanza di qualsiasi sostanza medicinale dichiarata obbligatoria nella farmacopea sarà punita con la pena pecuniaria di lire 10.

La mancanza di un esemplare della farmacopea sarà punita colla pena pecuniaria di lire 20.

Art. 29. — Sono puniti colla pena pecuniaria sino a lire 100 e colla sospensione dall'esercizio in casa di recidiva, i farmacisti che ritengono medicinali imperfetti, guasti, o nocivi; con pena pecuniaria estensibile a lire 500, o col carcere estensibile ad un anno, i farmacisti che abbiano somministrati medicinali non corrispondenti in qualità o quantità alle mediche ordinazioni.

Art. 30. — Chiunque, non essendo fabbricante o negoziante di prodotti chimici, farmacista, droghiere, coloraro, fabbrica, vende, o in qualsiasi modo distribuisca veleni, è punito con pena pecuniaria di lire 500 e col carcere estensibile ad un anno.

I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici autorizzati a tenere veleni, e coloro che per l'esercizio dell'arte loro, o professione non fanno uso, sono puniti col carcere estensibile ad un anno, o con pena pecuniaria non inferiore alle lire 500, se non tengono tali veleni sotto chiave ed in recipienti coll'indicazione specifica che sono veleni.

Art. 31. — I farmacisti debbono conservare copia di tutte le ricette spedite.

Quando i farmacisti spediscono veleni dietro ordinazione di medici, di chirurghi, o di veterinari, dovranno trattenere e conservare presso di loro le ricette originali, notandovi il nome delle persone cui furono spedite e dandone copia allo acquirente che la domandi.

I contravventori incorreranno nella pena pecuniaria estensibile a lire 100.

Art. 32. — I farmacisti, i droghieri, i fabbricanti di prodotti chimici, i venditori di colori non possono vendere veleni che a persone ben cognite, o che, non essendo da loro conosciute, siano munite di attestato dell'autorità di sicurezza pubblica indicante il nome e cognome, l'arte o la professione del richiedente, e dopo constatato che le dette persone ne abbisognino per l'esercizio della loro arte o professione.

In ogni caso devono notare in un registro speciale, da presentarsi all'autorità ad ogni richiesta la quantità e la qualità del veleno venduto, il giorno della vendita, col nome e cognome, domicilio, arte e professione dell'acquirente.

La contravvenzione al disposto del presente articolo è punibile con pena pecuniaria estensibile a L. 250, alla quale può aggiungersi la sospensione dell'esercizio della professione fino a 3 mesi.

Art. 33. — Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie dovranno essere ispezionate nei modi e nelle forme prescritte dal regolamento.

I medici provinciali potranno compiere ispezioni straordinarie alle farmacie e visite improvvise ai negozi di droghieri, colorari, profumieri, liquoristi, confettieri, fabbricanti e negozianti di prodotti chimici, nell'interesse della pubblica salute.

Art. 34. — Chiunque intende attivare officine di prodotti chimici usati in medicina e di preparati galenici, dovrà darne preventivo avviso di 15 giorni al prefetto facendone constare che l'officina è diretta da un farmacista o persona munita di diploma di chimico, sia di una Università, sia di altro istituto del Regno.

La omissione dell'avviso sarà punita con pena pecuniaria di lire 100 e colla chiusura dello stabilimento, qualora il proprietario manchi del detto diploma.

Art. 35. — Nessuno può aprire e mantenere in esercizio un istituto di cura medico-chirurgica, o di assistenza ostetrica, o stabilimenti balneari, idroterapici o termici, se non coll'autorizzazione del prefetto sentito il medico provinciale, ed il parere del Consiglio provinciale di sanità.

Contro la decisione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, nei termini e nelle forme prescritte dal regolamento. Il ministro decide, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

I contravventori alla presente disposizione ed alle relative prescrizioni dell'autorità sanitaria sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 500.

TITOLO III.

Dell'igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 36. — Ferme le prescrizioni riguardanti le acque pubbliche e gli scoli, contenute nella legge dei lavori pubblici, sono anche proibite quelle opere le quali modificano il livello delle acque sotterranee o il naturale deflusso di quelle superficiali in quei luoghi nei quali tali modificazioni sieno riconosciute nocive dal regolamento locale di igiene.

La contravvenzione a questa disposizione sarà punita con pena pecuniaria sino a lire 500, oltre la demolizione dell'opera a spesa del contravventore.

Art. 37. — La macerazione del lino, della canapa ed in genere delle piante tessili non potrà, nell'interesse della salute pubblica, essere eseguita che nei luoghi, nei tempi, alle distanze dall'abitato e con le cautele, che verranno determinate dai regolamenti locali d'igiene o da speciali regolamenti approvati dal prefetto, sopra proposta del medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di lire 50.

Art. 38. — Le manifatture o fabbriche che spandono esalazioni insalubri, o possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti, saranno indicate in un elenco diviso in due classi.

La prima classe comprenderà quelle che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.

Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanità, sentito il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sarà approvato dal ministro dell'interno e servirà di norma per l'esecuzione della presente legge.

Le stesse regole indicate per la formazione del primo elenco saranno seguite per inscrivervi le fabbriche o manifatture che posteriormente sieno riconosciute insalubri.

Una industria o manifattura, la quale sia iscritta nella prima classe potrà essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o di speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

Chiunque vorrà attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopraindicato elenco, dovrà, entro 15 giorni, darne avviso in iscritto al prefetto.

I contravventori saranno puniti con pena pecuniaria di lire 100.

Art. 39. — Le case di nuova costruzione, od in parte rifatte, non possono essere abitate se non dopo autorizzazione del sindaco; il quale l'accorderà sol quando, previa ispezione dell'ufficiale sanitario o di un ingegnere a ciò delegato, sia dimostrato:

a) essere le mura convenientemente prosciugate;
b) non esservi difetto di aria e di luce;
c) essersi provveduto allo smaltimento delle acque immonde, delle materie escrementizie e di altri rifiuti, in modo da non inquinare il sotto-suolo e secondo le altre norme prescritte dal regolamento locale di igiene;

d) essere le latrine, gli acquai e gli scaricatori costruiti e collocati in modo da evitare le esalazioni dannose e le infiltrazioni;

e) essere l'acqua potabile nei pozzi o in altri serbatoi o nelle condutture guarentita da inquinamento;

f) non esservi altra manifesta causa d'insalubrità;

g) di essersi infine osservate le altre più particolari prescrizioni che sulla materia fossero fatte dal sopracitato regolamento locale di igiene.

In caso di rifiuto dell'autorizzazione, l'interessato può reclamare al prefetto che deciderà sulla controversia, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

I proprietari che contravvengono alla disposizione del presente articolo, sono puniti con pena pecuniaria fino a lire 500, oltre alla chiusura della casa, con decreto motivato del prefetto, su proposta del medico provinciale.

Art. 40. — Non sarà mai permessa l'apertura di case urbane o rurali, o di opifici industriali aventi fogne per le acque immonde, o canali di scarico di acque industriali inquinate che immettono in laghi, corsi o canali d'acqua, i quali debbano in qualche modo servire agli usi alimentari o domestici, se non dopo essersi assicurati che le dette acque sieno prima sottomesse ad una completa ed efficace depurazione, e che sieno inoltre eseguite le speciali cautele che per il caso fossero prescritte dal regolamento locale di igiene.

I proprietari delle case attualmente abitate e degli opifici in esercizio si uniformeranno alle disposizioni del presente articolo, entro il termine di un anno dalla promulgazione della presente legge.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria di lire 500.

Art. 41. — Il sindaco, su rapporto dell'ufficiale sanitario comunale, o del medico provinciale, può dichiarare inabitabile e fare chiudere una casa, o parte della medesima riconosciuta pericolosa dal punto di vista igienico e sanitario; salvo il ricorso al prefetto che deciderà, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

TITOLO IV.

CAPO I.

Dell'igiene delle bevande e degli alimenti.

Art. 42. — Chiunque vende, ritiene per vendere, o somministra come compenso a propri dipendenti, materie destinate al cibo od alla bevanda, che siano riconosciute guaste, infette, adulterate, od in altro modo insalubri e nocive, è punito con pena pecuniaria di lire 10, estensibile a lire 100, e col carcere da 6 giorni a 3 mesi, oltre la confisca delle materie.

Nella stessa pena incorrerà chi con la cattiva stagnatura o in altro modo renda nocivi alla salute attrezzi e recipienti destinati alla cucina o a conservare alimenti o bevande.

Art. 43. — L'elenco dei colori nocivi, che non possono essere impiegati nelle preparazioni delle sostanze alimentari e di bevanda, o di quelli che non debbono pure usarsi per la colorazione delle stoffe, tappezzerie, giocattoli, carte per involti di materie alimentari, ed altri oggetti di uso personale o domestico, sarà compilato dal ministro dell'interno, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Chi impiega in qualche modo tali colori per la colorazione delle sostanze, ed oggetti sopra specificati, o vende tali sostanze od oggetti così colorati, sarà punito con la pena pecuniaria estensibile a lire 500, ed in caso di recidiva con la chiusura dell'opificio, o del negozio.

Art. 44. — Ogni comune deve essere fornito di acqua potabile riconosciuta pura e di buona qualità.

Ove questa manchi, sia insalubre o sia insufficiente ai bisogni della popolazione, il comune può essere, per decreto del ministro dell'interno, obbligato a provvedersene.

Chiunque contamina o corrompa l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle cisterne, dei canali, degli acquedotti, dei serbatoi di acque potabili, è punito con la pena pecuniaria da lire 51 a lire 500, e sarà inoltre tenuto a pagare le spese necessarie per riparare i danni prodotti; salvo le pene maggiori comminate dal Codice penale nel caso sieno avvenuti danni alle persone.

CAPO II.

Misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali.

Art. 45. — Qualunque medico abbia osservato un caso di malattia infettiva e diffusiva pericolosa o sospetta di esserlo, deve immediatamente farne denuncia al sindaco ed all'ufficiale sanitario comunale, e coadiuvarli, ove occorra, nella esecuzione delle prime urgenti disposizioni ordinate per impedire la diffusione della malattia.

I contravventori sono puniti con pena pecuniaria estensibile a lire 500, alla quale nei casi gravi si aggiungerà le pene del carcere oltre le pene maggiori sancite dal Codice penale per i danni recati alle persone.

Art. 46. — Tutti i medici, esercenti nel comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva a carattere epidemico, hanno l'obbligo di mettersi al servizio del comune stesso, ed in tal caso è loro applicabile il disposto della legge 29 luglio 1868 a favore delle loro famiglie.

Lo stesso disposto della legge s'intende applicabile ai medici condotti ed a quelli appositamente chiamati in un comune per il servizio durante una epidemia.

I contravventori al disposto del presente articolo sono punibili con pena pecuniaria estensibile a lire 500, e con la sospensione dall'esercizio della professione.

Art. 47. — Le denunce di malattie infettive e diffusivo pericolose o sospette di esserlo, debbono essere immediatamente comunicate dal sindaco al prefetto, dall'ufficiale sanitario al medico provinciale; al ministro dell'interno dal prefetto. Ove la gravità del caso lo esiga, il prefetto, sulle proposte del medico provinciale, potrà d'urgenza istituire Commissioni locali, delegare persone tecniche per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali ed ordinare tutti quei provvedimenti che stimasse opportuni per assicurare la cura degli attaccati ed evitare la diffusione della malattia, informandone sollecitamente il ministro dell'interno.

Art. 48. — Quando siavi la necessità assoluta ed urgente, in caso di malattie infettive epidemiche, di occupare proprietà particolari, per creare ospedali, lazzaretti, cimiteri, o per qualunque altro servizio sanitario, si procederà, ai termini degli articoli 71, 72 e 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e della legge 18 dicembre 1879 e dell'art. 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E.

Art. 49. — Il ministro dell'interno, quando si sviluppi nel Regno una malattia infettiva, potrà fare ordinanze speciali per la visita e disinfezione delle case, per l'organizzazione di servizi e soccorsi medici e per le precauzioni da adottarsi contro la diffusione della malattia stessa.

Queste ordinanze saranno pubblicate nella *Gazzetta ufficiale* e potranno aver vigore il giorno stesso della pubblicazione.

Art. 50. — Chiunque contravviene agli ordini pubblicati dall'autorità competente per impedire l'invasione, o la diffusione di una malattia infettiva, è punito con pena pecuniaria estensibile a lire 500 e col carcere da uno a sei mesi.

Art. 51. — La vaccinazione è obbligatoria e sarà regolata da apposito regolamento approvato dal ministro dell'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 52. — Il *virus* vaccinico si conserva presso il medico provinciale, per essere tramesso gratuitamente, in qualunque tempo, ai sindaci ed ai medici liberi esercenti, che ne faranno richiesta.

Le spese occorrenti alla conservazione del vaccino saranno a carico della provincia, quelle della vaccinazione a carico dei comuni.

Art. 53. — Nessuno può aprire un istituto per la preparazione o vendita del *virus*, vaccinico o per preparazione e inoculazione del *virus* per la preservazione e cura della rabbia o di altra malattia infettiva, se non ne ha ottenuto il consenso dal ministro dell'interno. In ogni

caso dovrà essere l'istituto diretto ed esercitato da medici e soggetto alla vigilanza dell'autorità sanitaria locale.

Art. 54. — Le misure preventive contro la diffusione delle malattie celtiche sono ordinate da apposito regolamento, emanato dal ministro dell'interno, nel quale saranno stabilite le pene pecuniarie e di arresto o di carcere a cui andranno soggetti i contravventori.

Art. 55. — Tutte le disposizioni della presente legge che si riferiscono alle misure preventive contro le malattie infettive dell'uomo sono applicabili a quelle degli animali domestici, per quanto riguarda le denunce all'autorità sanitaria per parte dei veterinari comunali o esercenti in un comune del Regno ed alle pene a chi omette tali denunce o contravviene alle ordinanze pubblicate dall'autorità competente per impedire l'invasione dall'estero e la diffusione nell'interno delle stesse malattie infettive.

Apposito regolamento emanato dal ministro dell'interno provvederà alla polizia veterinaria.

CAPO III.

Della polizia mortuaria.

Art. 56. — Ogni comune deve avere almeno un cimitero a sistema di inumazione, impiantato secondo le norme stabilite dal regolamento di polizia mortuaria.

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità sanitaria.

I piccoli comuni possano costruire dei cimiteri consorziali.

Art. 57. — Dal momento della destinazione di un terreno a cimitero, è vietato di costruire intorno allo stesso, abitazioni entro il raggio di 200 metri.

Il contravventore è punito con pena pecuniaria estensibile a lire 200, e deve inoltre, a sue spese, demolire l'edificato.

Art. 58. — E' vietato seppellire un cadavere in luogo qualsiasi diverso dal cimitero, sotto la pena pecuniaria al contravventore di lire 51, estensibile a lire 100, oltre le spese necessarie per la traslocazione del cadavere al cimitero.

E' fatta eccezione per gli illustri personaggi ai quali sono decretate nazionali onoranze dal Parlamento, e per le cappelle private o gentilizie non aperte al pubblico e collocate ad una distanza dai centri abitati eguale a quella stabilita nei cimiteri.

Art. 59. — La cremazione dei cadaveri deve essere fatta in crematoi approvati dal medico provinciale. I comuni dovranno sempre concedere gratuitamente l'area necessaria nei cimiteri per la costruzione dei crematoi.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere collocate nei cimiteri, o in cappelle o templi appartenenti ad enti morali riconosciuti dallo Stato, o in colombari privati aventi destinazione stabile e in modo da essere assicurate da ogni profanazione.

TITOLO V.

Dei regolamenti locali di igiene.

Art. 60. — I regolamenti locali di igiene conterranno le disposizioni speciali dipendenti dalla topografia del comune e dalle altre condizioni locali per l'esecuzione degli articoli di questa legge riguardanti l'assistenza medica e la vigilanza sanitaria, la salubrità del suolo e delle abitazioni, la difesa della purezza dell'acqua potabile e l'igiene degli alimenti, le misure contro la diffusione delle malattie infettive dell'uomo e degli animali, e la polizia mortuaria; conterranno altresì le prescrizioni per evitare o rimuovere altre cause di insalubrità non enumerate in questa legge.

Le contravvenzioni alle prescrizioni dei regolamenti locali di igiene per le quali non sieno da questa legge stabilite pene speciali, sono punite con pene pecuniarie da lire 51 a lire 500, salvo sempre le pene maggiori sancite dal Codice penale per i reati da esso previsti.

Art. 61. — I regolamenti locali di igiene sono deliberati

dai Consigli comunali, e trasmessi colle osservazioni dei Consigli provinciali sanitari e del medico provinciale al ministro dell'interno, il quale li approva colle aggiunte e modificazioni che giudicherà opportune.

Il ministro dell'interno potrà assegnare ad un comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene, trascorso il quale termine lo farà compilare di ufficio.

E' derogato alla prescrizione contenuta nell'articolo 138 della legge comunale e provinciale che attribuisce alla Deputazione provinciale l'approvazione dei regolamenti comunali di igiene.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 62. — La competenza delle spese inerenti ai servizi sanitari è così determinata:

Sono a carico dei comuni:

a) le spese per l'ufficiale sanitario comunale e per tutto l'altro personale addetto alla vigilanza sanitaria ed alla cura dei poveri del comune;

b) quelle per gli uffici di vigilanza igienica;

c) quelle per la vaccinazione nel comune;

d) quelle nei cimiteri;

e) quelle per le acque potabili;

f) tutte le altre occorrenti nell'ambito del territorio comunale per l'esecuzione di provvedimenti a tutela dell'igiene.

Sono a carico delle provincie:

a) le spese per visite sanitarie nei casi di epidemie e di epizoozie;

b) quelle per la conservazione del vaccino necessario ai comuni della provincia;

c) quelle per gli uffici dei medici provinciali.

Sono a carico dello Stato:

a) gli stipendi dei medici provinciali, o le indennità agli incaricati che ne fanno le veci;

b) le indennità ai veterinari provinciali in ragione del servizio prestato;

c) le indennità di presenza ai componenti del Consiglio superiore e quelle dovute agli ingegneri sanitari, ed ai membri dei Consigli sanitari che devono recarsi dal di fuori alle residenze dei Consigli;

d) gli assegni dei veterinari di confine e di porto;

e) le indennità ai visitatori delle farmacie, in quanto non siano da ripetersi dagli esercenti per essere questi stati trovati in contravvenzione;

f) le indennità per ispezioni sanitarie disposte dall'autorità governativa, salvo che non competano ai privati per essere indispensabili a risolvere sopra reclami da essi presentati;

g) tutte le altre spese che l'autorità governativa crederà di ordinare per la incolumità della salute pubblica del Regno, od in soccorso di provincie e di comuni afflitti da epidemie ed epizoozie.

Art. 63. — Le spese, che per l'articolo precedente vengono poste a carico dei comuni e delle provincie, sono obbligatorie.

Art. 64. — In caso di contestazione circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o per il comune, il ministro decide, udito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 65. — Nulla è innovato riguardo alla competenza delle spese per i provvedimenti di urgenza intorno alla igiene pubblica emanati a termini dell'articolo 104 della legge 20 marzo 1865, allegato A.

Art. 66. — Le pene portate dalla presente legge saranno applicate dalle autorità giudiziarie competenti.

Art. 67. — Le pene pecuniarie comminate nella presente legge sono commutabili nel carcere o negli arresti a termini e nei modi prescritti dal Codice penale.

Le disposizioni dello stesso Codice relative alle diminuzioni di pena in concorso di circostanze attenuanti sono applicabili alle sanzioni penali stabilite da questa legge.

Art. 68. — Sarà presentato nel corso di 5 anni dalla promulgazione della presente legge apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio della farmacia, affin di regolare le indennità che potranno occorrere e provvedere i mezzi necessari a questo scopo.

Art. 69. — E' estesa a tutte le provincie del Regno la legge del 12 giugno 1886 sulla coltivazione del riso.

Art. 70. — Un regolamento approvato con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, determinerà le norme generali per l'applicazione della presente legge.

Saranno poi approvati con decreto reale, sentito il Consiglio superiore di sanità, quei regolamenti speciali che occorreranno per l'esecuzione delle varie parti di questa legge.

Art. 71. — Sono abrogate tutte le disposizioni anteriori contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1888.

UMBERTO.

CRISPL

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.

Il Numero 5814 (Serie 3^a) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento approvato per la R. Scuola di musica di Parma con R. decreto 3 ottobre 1875, N. 2736 (Serie 2^a);

Visto il Ruolo normale degli impiegati e de' serventi della detta Scuola approvato col R. decreto 17 giugno 1875, N. 2558 (Serie 2^a), e modificato col Nostro decreto 26 novembre 1882, N. 1117 (Serie 3^a);

Visto il Nostro decreto 26 novembre 1884, col quale venne sciolto il Consiglio direttivo di detta Scuola e in sua vece nominato un R. Commissario straordinario;

Visto l'altro Nostro decreto 7 agosto 1887, col quale veniva respinto il ricorso presentato in data 25 gennaio 1885, dalla Amministrazione degli Ospizi civili di Parma contro il Nostro decreto 26 novembre 1884;

Visto il fondo iscritto al cap. 34 del bilancio passivo del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno finanziario 1888-89;

Riconosciuta la necessità di dare alla detta Scuola un nuovo ordinamento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Istruzione Pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. Scuola di musica di Parma assume il titolo di « Regio Conservatorio di musica ».

Art. 2.

Sono approvati pel detto Conservatorio lo Statuto ed il Ruolo normale annessi al presente decreto e firmati d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione.

Art. 3.

Tutte le disposizioni precedenti sono abrogate.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 3 novembre 1888.

UMBERTO.

P. BOSELLI.

Visto, Il Guardasigilli: ZANARDELLI.